

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1275

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore

Seduta del 21 marzo 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pensiero pedagogico maturato nelle democrazie moderne indica, come obiettivo centrale delle istituzioni educative, quello di realizzare un alto grado di integrazione e di armonizzazione tra i problemi della società e i problemi della personalità individuale; per cui compito fondamentale e qualificante dell'istituzione scolastica deve essere quello di porsi come punto d'incontro e di congiunzione delle esigenze personali e di quelle sociali, al fine di contribuire alla formazione di personalità che riescano a inserirsi pienamente nella vita collettiva portando in essa anche la carica delle proprie aspirazioni e della propria creatività, non meno che quella della propria competenza.

Fine fondamentale della scuola secondaria superiore, che accoglie i giovani nella fase delicata e difficile in cui il processo di maturazione psicologica si innesta con l'emergere delle inclinazioni e delle attitudini culturali e professionali, è dunque quello di orientare le nuove generazioni attrezzandole degli strumenti conoscitivi e operativi che consentano ad esse di com-

piere scelte consapevoli sia di carattere culturale sia di carattere professionale.

L'esigenza di una riforma organica della scuola secondaria superiore è nata, circa quindici anni fa, dalla consapevolezza che questo settore degli studi, in particolare dopo la riforma della scuola media, non riusciva a rispondere, in misura soddisfacente, né all'uno né all'altro obiettivo.

In questo lungo periodo, ampio e variegato è stato il dibattito sulle ipotesi possibili di riforma. Diverse, e spesso contrastanti, sono state le soluzioni proposte dalle forze politiche, dalle organizzazioni professionali della scuola e da quella parte del mondo della cultura che ha saputo riconoscere con chiarezza la centralità del problema educativo nella società democratica moderna. Le proposte di riforma hanno così oscillato tra ipotesi spesso estreme, come quelle, da un lato, di una scuola totalmente deprofessionalizzata e quelle, dall'altro, di una scuola con accentuato carattere professionalizzante. Sullo sfondo incombeva — irrisolto nelle proposte estreme, avviato a soluzione in quelle intermedie — il conflitto

tra l'idea di una scuola subordinata alle esigenze produttive della società, e l'idea di una scuola libera da preoccupazioni professionali e materiali e unicamente rivolta alla formazione intellettuale dei giovani.

Il dibattito sviluppatosi in questi anni sembra essere riuscito, gradualmente, a trovare punti di sintesi tra le due contrapposte tendenze. E le varie proposte susseguite, sia pure senza esiti conclusivi, nelle sedi professionali e politiche prima e in quelle parlamentari poi, sono apparse sempre più caratterizzate dalla necessità di ricongiungere i due punti estremi di una frattura che con il tempo è apparsa motivata più da ragioni astratte e da modellistiche teoriche, che da problematiche concrete. Sicché oggi sembra giusto sostenere che compito fondamentale della riforma è quello di creare un'area formativa in cui tutte le esigenze possano confluire e trovare puntuali e flessibili risposte.

Obiettivo del presente progetto di riforma è appunto quello di realizzare una struttura formativa secondaria superiore in cui gli studenti riescano a trovare una risposta complessiva e diversificata alla molteplicità dei bisogni educativi che nella società emergono. Il provvedimento poggia, in particolare, sulla convinzione che gli studi secondari superiori debbano porsi come un'area formativa la cui sostanziale unitarietà non appiattisca la molteplicità delle articolazioni culturali che caratterizzano la moderna concezione del sapere, e la cui diversificazione non impedisca di realizzare obiettivi di formazione integrale della personalità degli studenti. Per modo che la scuola secondaria superiore sia nello stesso tempo sede istituzionale di apprendimento di un sapere proposto nella sua organica unità, e punto di partenza per ulteriori approfondimenti culturali e professionali.

Il presente provvedimento intende offrire, inoltre, una risposta in positivo ai vasti processi di disaffezione che la società nel suo insieme, e le componenti studentesche, familiari e docenti in particolare, nutrono nei confronti dell'attuale scuola secondaria superiore. Investita in pieno dalla crisi di identità che travaglia questa fase dello sviluppo sociale, non solo in Italia ma, con diverse specificazioni, in tutto il mondo, essa appare oggi come la struttura in cui si materializzano quasi fisicamente, e certo vistosamente, sia l'inarrestabile declino di una cultura intesa unicamente come conoscenza astratta, sia l'inadeguatezza

strutturale di una cultura che cerchi nel solo tecnicismo professionale, la sua connotazione profonda. L'essere poi tale scuola rimasta sostanzialmente immobile rispetto a una società che, viceversa, si è mossa coralmemente alla ricerca di nuove e più avanzate forme di conoscenza, di apprendimento e di professionalità, ha accentuato lo iato tra realtà scolastica e dinamica sociale e culturale, aggiungendo nuovi elementi di delusione e di frustrazione a quelli esistenti.

E convinzione diffusa che la riforma degli ordinamenti e dei contenuti della scuola secondaria superiore, che non può effettuarsi senza la contemporanea soluzione legislativa dei problemi specifici della formazione professionale e della riforma della Università, debba innanzitutto eliminare questo iato, affinché finalità della scuola e bisogni della società possano coincidere su una linea di equilibrio.

Il provvedimento qui presentato nasce dall'attenta considerazione di queste diverse esigenze, e mira esplicitamente a offrire una vasta e flessibile gamma di opportunità educative, partendo dal principio che la definizione puntuale dei contenuti formativi e dei programmi di studio non potrà avvenire se non attraverso il contributo delle espressioni qualificate non solo delle componenti parlamentari, ma di quelle pedagogiche, produttive, scientifiche e professionali della comunità nazionale.

La proposta di riforma, dunque, mira a una radicale trasformazione degli ordinamenti vigenti, con l'intento di sostituire ad essi un modello più articolato e flessibile di scuola, anche se caratterizzato dal suo essenziale carattere unitario.

Presentando dunque il presente disegno di legge sulla riforma della scuola secondaria superiore, è doveroso illustrarne i criteri ispiratori.

Tali criteri sono richiamati nell'articolo 1 del disegno di legge, che pur nella sua inevitabile schematicità evidenzia i termini essenziali del dibattito che su questo impegnativo tema si è andato svolgendo.

In primo luogo si esplicita il ruolo della scuola secondaria nel quadro del processo formativo dei giovani. Non a caso si usa la formula: « la scuola secondaria superiore si propone di offrire ai giovani occasioni e strumenti di approfondimento della formazione ... ». Tale formula sta ad indicare una funzione non totalizzante del-

la scuola, nella consapevolezza che il processo formativo del giovane nella società contemporanea non è riducibile né può essere ricondotto esclusivamente all'interno dell'esperienza scolastica.

Se una volta, per i giovani che avevano la ventura e la fortuna di poter frequentare la scuola sino ai livelli superiori, essa rappresentava con la famiglia il canale di gran lunga prevalente di formazione e di socializzazione, oggi la realtà è ben diversa. Il giovane, e non solo quello altamente scolarizzato, è al centro sin dalla prima infanzia di una trama complessa di sollecitazioni, di rapporti, di esperienze fortemente dinamiche. La realtà sociale con i suoi problemi, le sue tensioni ed inquietudini non è più solo il mondo degli adulti, ma appartiene al giovane perché in essa e di essa vive. La vita associativa, di gruppo, ha una grande importanza e la molteplicità degli interessi, da quelli politici a quelli sportivi, rappresentano un'area di impegno al quale il giovane non vuole e non può rinunciare.

In una realtà così configurata, non è immaginabile una scuola che presuma e pretenda di rappresentare non solo l'universo degli interessi, ma il momento unico del processo formativo.

La scuola deve, nella consapevolezza di questo policentrismo, collocarsi come « occasione » di sedimentazione delle esperienze, come momento di una riflessione guidata dalla ragione e nutrita dalla cultura.

La scuola, soprattutto quella secondaria, deve non comprimere l'orizzonte degli interessi giovanili, non ignorarli, ma viverli insieme ai giovani; in una dimensione che faccia della esperienza e della riflessione critica un « insegnamento », un metodo di vita, ricostruendo e sviluppando attraverso questo procedimento il faticoso itinerario della ragione umana alla scoperta di se stessa e del mondo che le appartiene.

È questo un punto di riferimento importante per impostare e sviluppare il dibattito dal quale dovranno maturare le scelte del Parlamento.

La consapevolezza di questo ruolo diverso dalla scuola è il punto di svolta dal quale deve prendere l'avvio non solo una legge di riforma, ma un radicale processo di rinnovamento del nostro sistema scolastico.

La corretta collocazione della scuola nell'area delle esperienze di vita della gio-

ventù, è una condizione pregiudiziale perché essa possa identificare il suo ruolo e dunque realizzarlo nella misura più appropriata, nel senso che essa non può che tendere, come dice l'articolo 1 del disegno di legge, alla « ... formazione umana, civile e culturale mediante lo sviluppo di capacità critiche e creative ».

Con questa formula s'intende richiamare il fondamentale obiettivo di porre a base del processo formativo una cultura unitaria che abbia superato quella frattura tra cultura umanistica e cultura tecnico-scientifica che tanto negativamente ha pesato nella storia della cultura moderna ed in particolare nel nostro sistema scolastico.

Uno studio UNESCO del 1972 sottolinea che « ... in ogni azione educativa l'accento deve essere messo:

da una parte su una concezione comune che si potrebbe qualificare come umanesimo scientifico. Dunque una concezione umanista, in quanto pone al centro delle sue preoccupazioni l'uomo nella sua pienezza concepita come una finalità; una conoscenza scientifica per quella parte in cui il contenuto dell'umanesimo resterà definito ed arricchito di tutto ciò che la scienza continui ad accertare di nuovo nel settore delle conoscenze dell'uomo e della natura;

dall'altra parte sulla tecnologia, cioè sull'applicazione sistematica della scienza e in generale della conoscenza a compiti precisi e concreti, permettendo all'uomo non solo di comprendere meglio i processi obiettivi che lo circondano, ma soprattutto di garantire l'efficacia della sua azione globale ».

Questa linea culturale ha come logica conseguenza la scelta di una scuola secondaria superiore unitaria ed articolata al suo interno in aree comuni, aree specifiche ed attività elettive.

Una tale struttura, profondamente innovatrice nella storia della scuola italiana, appare la più coerente rispetto ad un impegno formativo che vuole realizzare attraverso il recupero di una unità culturale, un profondo processo di unificazione sociale. Una unificazione e non una mortificante uniformità, riconoscendo anzi nell'esplicarsi delle potenzialità personali la verifica della sua stessa validità.

Né un tale disegno riformatore può apparire astratto, tale cioè da fare della nuova scuola secondaria un prodotto di inge-

gneria scolastica, una occasione di evasione dalla realtà.

Al contrario, la nuova scuola è impegnata ad un rapporto di verità con la realtà di cui essa è parte vitale.

Questo rapporto implica la necessità di una attenzione particolare al significato del lavoro nella vita dell'uomo e della società, sia per affrontare i problemi della formazione professionale, sia per saldare questo obiettivo alla dinamica del sistema economico e produttivo, non per fare della scuola un sistema ad esso subalterno, ma anzi per realizzare un concreto primato delle esigenze umane su quelle puramente economicistiche.

Ed è certo una fondamentale esigenza umana quella della persona di realizzare un integrale sviluppo di sé anche sotto il profilo delle attitudini professionali.

La stessa esigenza sembra emergere del resto dalla evoluzione del sistema produttivo.

La nuova scuola secondaria superiore si fa carico di questa duplice realtà e mira ad offrire al giovane, oltre alla formazione culturale generale « una preparazione professionale di base » che corrisponda alle caratteristiche di mobilità professionale, così peculiare del nostro tempo e però sufficientemente caratterizzata per potervi innestare rapidi processi di specializzazione o di conversione professionale.

« La realizzazione dell'uomo nel senso più ampio - leggiamo nel citato rapporto UNESCO - la valorizzazione di tutte le sue potenzialità appaiono come la condizione stessa del progresso della produzione. Il fattore decisivo non è più la quantità di capitale e lavoro, ma lo spiegamento costante e massiccio delle capacità e delle forze creative di tutti gli individui. In tali condizioni la valorizzazione di tutte le risorse umane e l'istruzione dell'uomo come fine a se stesso acquistano ormai il loro vero senso e tutta la loro importanza. Nella civiltà che nasce dalla rivoluzione scientifica e tecnica del nostro tempo, lo sviluppo costante dell'uomo nel senso più ampio appare come una necessità vitale ».

Per realizzare questo traguardo occorre superare le fratture tra sistema scolastico, strutture produttive e sistema di formazione professionale di competenza delle Regioni. Un superamento che si impone sia a livello della definizione degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale del

Paese, sia nella area più ristretta della concreta articolazione delle strutture formative a ciò preposte, alla condizione di non rinchiudere tali strutture nell'ambito esclusivo del sistema scolastico ma di considerare, quest'ultimo, invece, in un sistema globale di formazione di cui sia parte costitutiva, con pari dignità, l'attività di formazione professionale di competenza delle regioni.

Il problema è quello di risolvere, con un sistema formativo sufficientemente flessibile, il rapporto tra istruzione e mercato del lavoro, in modo da soddisfare il fondamentale diritto al lavoro del giovane e la sua esigenza di esplicazione delle personali attitudini opportunamente educate.

È questo certo il problema più grave che il sistema formativo deve affrontare; e non solo per la crisi presente che attraversa il Paese, ma in quanto costituisce un aspetto strutturale del rapporto giovane-scuola-società.

Connesso a questo problema è quello del rapporto tra scuola secondaria ed università.

L'articolo 1 del presente disegno di legge configura come uno dei fini della scuola secondaria l'accesso all'università.

Essa si configura come il polo superiore di un sistema formativo non rigido, ma articolato, capace di alimentare il continuo progredire della ricerca e dello sviluppo scientifico e tecnologico, professionale, produttivo e sociale e quindi dotato della necessaria flessibilità che sappia rompere una rigida sequenzialità che è rimasta sostanzialmente imm modificata da oltre cinquanta anni.

« L'anno di consolidamento della preparazione di base e dell'orientamento » che costituisce l'avvio al ciclo quadriennale superiore, risponde alla preoccupazione di non costringere il giovane a scelte troppo precoci e precise che l'impatto con la diversa struttura degli studi superiori potrebbe rivelare fragili.

Tutto ciò va ricordato con la riforma del collocamento con la legge quadro sulla formazione professionale, con il rilancio delle finalità di orientamento proprie della scuola media dell'obbligo, con l'attività stessa degli organi collegiali della scuola, nello spirito della Risoluzione del Consiglio dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio della Comunità europea nella seduta del 29 novembre

1976, laddove essa afferma come indicazione di politica comunitaria l'«attuazione di un processo continuo di orientamento scolastico e professionale centrato principalmente sui periodi di scelte decisive, che comprenda gli ultimi anni della scuola d'obbligo e il periodo postscolastico, assicurando in particolare la cooperazione tra i responsabili dell'insegnamento, dell'orientamento, della formazione e del collocamento».

In una prospettiva a breve termine si deve realizzare la estensione dell'obbligo scolastico a quindici anni (ed a ciò fa preciso riferimento l'articolo 4 del presente disegno di legge) (vedi tabella 1).

Ma in attesa di questa più consolidata formazione obbligatoria di base, l'anno propedeutico al quadriennio sembra avere una sua precisa coerenza con l'obiettivo di rendere completamente possibile, secondo il dettato costituzionale (articolo 34 della Costituzione), l'accesso dei giovani agli studi superiori senza altra condizione che non sia quella del serio desiderio del sapere.

Anche quest'ultima considerazione rappresenta una conferma, se pure ve ne fosse bisogno, che la riforma della scuola secondaria superiore costituisce un capitolo della storia della libertà nel senso più autentico. Per questo occorre che essa sia il frutto di una vasta presa di coscienza e di una convergenza di volontà.

Il presente disegno di legge vuole favorire questo processo, prospettando una ipotesi di soluzione che ha una sua coerenza, ma non si fonda su presunzioni dogmatiche.

Esso ha tenuto ampio conto del dibattito sviluppatosi su questa impegnativa questione nel Parlamento e nel Paese, dibattito che per la sua stessa complessità, non ha visto alcuna forza politica o culturale assumere sulle singole ipotesi di soluzione, posizioni pregiudiziali immodificabili. Tipico, al riguardo, lo stesso controverso problema del biennio e l'evoluzione che, rispetto ad esso, si è avuta da parte di significative forze politiche, sociali e culturali.

Di tale dibattito conviene richiamare le tappe significative.

Basterà elencare alcuni provvedimenti che sono intervenuti dal 1969 ad oggi. Si tratta di leggi che hanno provvisoriamente regolato talune materie «in attesa della riforma della istruzione secondaria superiore»: in tale prospettiva si regolò la

sperimentazione negli istituti professionali (articolo 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1969, n. 754); si consentì l'iscrizione all'università ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici (articolo 1, terzo comma, della legge 11 dicembre 1969, n. 910). È del 14 settembre 1970 la legge n. 692 sulla sperimentazione negli istituti d'arte, con termini e condizioni di eguale portata. Con legge 15 aprile 1971, n. 146, fu «prorogata fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma della scuola secondaria» la validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza nella scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119. Nel 1972, nel provvedere al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione professionale, riappare una formula di rinvio «alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore» (articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10).

Nella stessa linea di tendenza si inseriscono anche i disegni di legge, recentemente presentati in Parlamento, intesi ad apportare modifiche all'ordinamento della scuola dell'obbligo, al fine di accentuare il carattere formativo di base ed orientativo e di realizzare conseguentemente un migliore collegamento con la prospettiva di una scuola secondaria superiore comprensiva (atti Camera nn. 739 e 740).

Già gli accenni fatti agli interventi predisposti sul piano legislativo dimostrano che alla riforma non ci si è avviati senza una riflessione operata in questi anni sul piano della ricerca scientifica, della elaborazione culturale della sperimentazione.

Basta qui ricordare il convegno di esperti convocato, a Villa Falconieri, dal Governo in collaborazione con l'OCSE nel maggio del 1970; i lavori della Commissione Biasini conclusi nel novembre del 1971; le «Giornate europee» sulla riforma dell'istruzione secondaria, organizzate a Venezia presso la Fondazione Cini nel marzo 1975.

Si deve ancora ricordare che delle varie tendenze emerse dal dibattito, che si è richiamato in alcuni suoi momenti significativi di questi ultimi anni, si sono rese interpreti le varie proposte di legge presentate da quasi tutti i gruppi parlamentari

nella passata legislatura e le nuove proposte presentate o preannunciate in questa legislatura.

In siffatto quadro di maturazione di esigenze e di definizione di temi (su alcuni dei quali, come si è già detto, si è andato formando un significativo consenso) vanno posti gli impegni programmatici assunti da questo Governo dinanzi alle Camere il 29 luglio 1976, al momento della presentazione del suo programma. Detti impegni hanno dato rilievo all'indispensabilità di una impostazione organica della riforma da strutturare su un rapporto funzionale tra scuola, professionalità ed occupazione ed hanno investito, insieme alla scuola dell'obbligo, il processo di riforma della secondaria superiore e della università insieme all'approntamento del disegno di legge-quadro sulla formazione professionale e al disegno di legge di riforma sul collocamento.

Primario obiettivo, in questo quadro, è il superamento del contrasto strutturale tra i caratteri quantitativi e qualitativi dello sviluppo della scolarizzazione nella fascia successiva alla scuola media e dei caratteri attuali e futuri della realtà professionale e, più latamente, di quella sociale, quale si presenta ai giovani che lasciano le istituzioni formative.

A tal fine, essenziale si rivela la necessità di assicurare sul territorio una maggiore ricchezza di opportunità educative, al fine di evitare una predeterminazione precoce e troppo rigida delle scelte scolastiche.

Si tratta, peraltro, di esigenze strettamente intrecciate tra loro, che rendono particolarmente complesso il processo di riforma, sia nel momento dell'analisi e della definizione degli obiettivi, sia nel momento

dell'approntamento dei conseguenti ordinamenti e strumenti.

Attualmente la scuola secondaria superiore è priva del necessario collegamento con il mondo del lavoro, come è dimostrato dal fatto che circa l'85 per cento dei diplomati proseguono gli studi all'università. Oltre alle cause congiunturali e strutturali della grave disoccupazione giovanile, ciò avviene soprattutto per le seguenti ragioni:

nelle poche e troppo specifiche professioni - cui è possibile accedere da alcuni canali attuali dell'istruzione secondaria superiore - sia da un numero di diplomati eccedenti rispetto alla domanda di tali qualificazioni (vedi tabelle 2, 3, 4, e 4-bis);

vi è difficoltà di accettare lavori ritenuti poco qualificati e socialmente ed economicamente poco gratificanti a confronto con le aspettative costruite sul possesso del diploma;

vi è difficoltà di inserimento dovuta alla mancanza di una preparazione anche iniziale in un qualche settore operativo;

i modelli culturali che si formano nella scuola secondaria superiore svalutano le esperienze concretamente operative e inducono ad una sopravvalutazione del valore della laurea.

Questo squilibrio tra istituzione secondaria ed universitaria pone non solo alla società, ma ai giovani stessi seri problemi. Ne è prova il fatto che una buona percentuale di essi preferirebbe l'inserimento immediato nel lavoro, accompagnato eventualmente da una iscrizione all'università come studenti lavoratori.

I diplomati italiani del 1973 interpellati dall'ISTAT circa le loro future intenzioni hanno dato risposte così articolate:

Scuola di provenienza	Intenzionati a lasciare gli studi	Intenzionati a lavorare e a studiare	Intenzionati a studiare soltanto	TOTALE
Liceo classico	2,0	47,0	51,0	100
Liceo scientifico	3,3	49,6	47,1	100
Istituto magistrale	35,2	48,8	16,0	100
Istituto tecnico	47,3	43,2	9,5	100
Altri	46,0	45,5	8,5	100
TOTALE SCUOLA SECONDARIA . .	31,2	45,9	22,9	100

Come si può constatare, soltanto il 22,9 per cento aveva in programma il proseguimento degli studi a tempo pieno: tutti gli altri esprimevano l'esigenza di un inserimento nell'attività produttiva, contemporanea al corso degli studi. Da notare in particolare che questa propensione vale per circa il 50 per cento dei liceali, i quali frequentano una scuola che non ha la minima funzione di preparazione al lavoro.

D'altra parte i canali di formazione professionale esistenti nell'ambito della scuola secondaria superiore, spesso obsoleti dal punto di vista qualitativo in rapporto alla evoluzione delle capacità professionali richieste, hanno tratto ulteriori motivi di crisi dalla pressione quantitativa derivante dalla esplosione scolastica.

Tale pressione si è conseguentemente riflessa anche nella successiva fase degli sbocchi occupazionali in quanto si è prodotta una massa di diplomati in settori che richiedevano e richiedono quadri tecnici e intermedi ristretti.

Spetifici i problemi dell'inserimento professionale per i liceali, il cui itinerario di studio è privo di ogni qualificazione e prospettiva professionale. Ciò è confermato, del resto, dal fatto che, dopo una espansione rapida fino al 1972, le iscrizioni ai licei classici sono da anni in notevole regresso (vedi tabella 2).

Da quanto sopra, risultano chiari i contorni della crisi che investe la scuola secondaria superiore, sia nella sua componente liceale sia in quella più direttamente finalizzata alla preparazione tecnica e professionale, crisi che mostra tutta la sua pregnanza se posta in riferimento alla larga aspirazione dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro, con l'appoggio di attitudini opportunamente formate.

Sotto tale specifica angolazione di una necessaria preparazione propedeutica alle professioni, si pongono le seguenti esigenze:

allargare le basi culturali e la valenza professionale, senza tuttavia perdere l'aggancio con il reale mondo del lavoro;

salvaguardare certi livelli ed aree dell'attuale formazione professionale, mediante l'integrazione delle attuali istituzioni statali con il sistema regionale;

consentire la formazione di attitudini per il proseguimento degli studi a livello superiore.

La proposta di riforma tende a superare le presenti contraddizioni attraverso la mo-

dificazione degli obiettivi e dei processi di formazione, pur nella consapevolezza che il superamento della crisi degli sbocchi professionali dipende solo per una parte dalla organizzazione educativa, dato che almeno due cause extra educative, come si diceva, si sovrappongono in questo momento:

1) la prima, congiunturale, è costituita dai riflessi della crisi economica sull'occupazione giovanile;

2) la seconda e più rilevante è costituita da uno squilibrio strutturale esistente in quasi tutte le società contemporanee tra le notevoli possibilità di sviluppo dell'istruzione per ogni ordine e grado e gli sbocchi occupazionali.

Allargare la valenza professionale delle attività formative è esigenza che risponde ad orientamenti di fondo, e cioè non contingenti, della domanda di qualificazione. Ciò che occorre sottolineare è che la nuova professionalità non può venire anticipata e ricostruita a scopo didattico solo nell'ambiente scolastico come non può essere acquisita esclusivamente sui luoghi di lavoro. Essa richiede una accumulazione scolastica di media durata, strettamente finalizzata ad un profilo formativo. Questa domanda di formazione è saltuaria, eterogenea, spesso strettamente finalizzata a precisi mutamenti organizzativi e tecnologici, a nuovi insediamenti o a nuove politiche dell'impiego nel settore pubblico. Da qui l'esigenza di un apparato formativo flessibile, adattabile, ben collegato con l'ambiente di lavoro e capace di innovazione tecnologico-organizzativa.

Dalle osservazioni sin qui fatte circa i rapporti dell'attuale scuola secondaria con la situazione del mondo del lavoro, emergono alcuni criteri da seguire in sede di riforma.

La scuola secondaria superiore deve cioè perseguire in tutte le sue articolazioni un duplice obiettivo: lo sviluppo delle attitudini professionali e l'adeguata preparazione agli studi.

In particolare il concetto di preparazione professionale va definito secondo le linee sin qui svolte. Si tratta di un lavoro formativo rivolto a fare acquisire gli strumenti di base per l'inserimento nel mondo professionale. Non si tratta né di fornire una qualifica specifica né una astratta informazione sul mondo del lavoro genericamente inteso. Il disegno è quello di sviluppare un nucleo centrale di abilità e

di competenze, un grado di pre-comprensione dei comportamenti professionali e un grado di socializzazione atti a dominare le diverse situazioni lavorative che si presentano in un ambito professionale sufficientemente largo. Tale preparazione potrà costituire la base sia per un inserimento nel lavoro sia per ulteriori periodi di formazione e di specializzazione dentro o fuori dell'ambiente di lavoro.

La soluzione sopra proposta al problema della preparazione professionale nella scuola secondaria tiene conto della presa di coscienza — che si è avuta negli ultimi tempi da parte di tutte le forze interessate alla riforma — circa la necessità di evitare un'impostazione troppo astratta degli studi con il conseguente pericolo di vedere accentuate le difficoltà dei giovani ad inserirsi nella vita sociale e produttiva.

Anche negli altri paesi europei la tendenza dominante è quella di farsi carico di questo essenziale problema. Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla citata risoluzione adottata dai Ministri dell'educazione dei Paesi della Comunità europea.

Le istituzioni più in crisi e più criticate sono i corsi di studio finalizzati esclusivamente all'accesso all'università. Pertanto i processi di riforma nei diversi paesi tendono a trasformare l'area liceale in una scuola bivalente: non solo cioè propedeutica all'università, ma idonea a corrispondere all'esigenza di preparazione professionale (l'espressione sta ad indicare la ricerca di un obiettivo formativo diverso dalla qualifica professionale tradizionale ma di pari valenza professionalizzante per quanto riguarda la capacità d'inserimento in occupazioni non specializzate).

Si deve aggiungere che nei paesi europei, in genere, la struttura scolastica ed il regime educativo dei giovani compresi tra i quindici e i diciannove anni sono tali da assicurare una preparazione all'ingresso qualificato nella vita attiva. Quasi tutti i paesi presentano infatti un sistema articolato di istruzione. In essi una parte considerevole dei giovani è occupata in esperienze di alternanza tra istruzione e lavoro (come nella Repubblica federale tedesca, in Inghilterra, in Danimarca e in Olanda) o in corsi di formazione professionale (come in Francia ed in Belgio). In Svezia il 40 per cento degli studenti, segue, dopo la scuola dell'obbligo, corsi di formazione professionale corta, che escludono il proseguimento degli studi all'università anche se in questo paese sono previste interessanti modalità di rientro dei lavoratori nel sistema formativo.

* * *

Da quanto si è detto riguardo alle nuove prospettive in cui va posta la formazione professionale ed ai suggerimenti che in tal senso possono essere tratti dalle esperienze progettate o effettuate in altri paesi, appare altresì evidente la necessità di predisporre, contestualmente alla riforma, canali formativi rivolti al raggiungimento di livelli ed aree di qualificazione tecnico-professionale diversi da quelli ottenibili attraverso i corsi di laurea o attraverso le abilitazioni conseguibili al termine della nuova scuola secondaria. Da qualche tempo la esigenza di una maggiore articolazione degli studi post-secondari ed in particolare della istituzione di titoli professionali intermedi superiori costituisce una indicazione di politica scolastica di gran parte delle forze politiche e già si è tradotta in esperienza comune nei Paesi industriali. La riforma della scuola secondaria implica necessariamente l'avvio di una risposta a questo problema, anche come conseguenza della ristrutturazione dei curricula e come esigenze di riutilizzazione del corpo insegnante e delle attrezzature didattico-tecniche e scientifiche dell'attuale scuola secondaria superiore. Come si è detto, la nuova scuola secondaria potrà assicurare una preparazione professionale polivalente adattabile alle caratteristiche della domanda odierna di lavoro, mentre dovrà rinunciare a proseguire l'obiettivo della formazione tecnica specializzata.

Ma la riforma richiede anche che siano istituiti titoli di istruzione tecnica superiore correlati a nuovi settori professionali e di maggiore articolazione rispetto a modelli formativi tradizionali, in relazione alle esigenze reali, proprie di una società che, per l'alto grado di innovazione che la caratterizza, esprime l'innovazione stessa anche nella domanda di nuove specifiche professionalità. La risposta a questo problema ricercata solo nell'ambito della organizzazione universitaria (con la introduzione del diploma di primo livello) non prende in considerazione la opportunità di non disperdere un patrimonio prezioso di conoscenze specialistiche del corpo insegnante della secondaria, oltre che di attrezzature e di laboratori specializzati.

Prendendo in considerazione i diversi indirizzi dell'istruzione tecnica ed il numero di istituti esistenti per ciascun indirizzo si ha, per l'anno 1976, la situazione risultante dal prospetto di cui alla tabella 6. È evidente la profonda trasformazione cui si darà luogo con la riforma della secondaria avente per obiettivo profili professionali polivalenti di base. Assunto che l'organizzazione del ciclo corto post-secondario sia anch'esso un modo per rendere flessibile il sistema formativo e quindi per ridurre la divaricazione esistente tra sistema formativo, professionalità e sbocchi occupazionali e che particolarmente in questa area si sono realizzate negli ultimi anni alcune delle più significative innovazioni dei sistemi educativi dei Paesi industriali, non vi è ragione — se non al prezzo di una non giustificata dispersione di competenze e di mezzi — di escludere dalla organizzazione del « ciclo corto » uomini e strutture della secondaria e di affidarne rigidamente il monopolio alle università.

È possibile immaginare, al contrario, sia la introduzione del diploma di primo livello negli studi universitari, sia la organizzazione di istituti post-secondari abilitanti a nuove professioni in cui si realizzi un'area di incontro del mondo della secondaria superiore, con il mondo dell'università e con la Regione. La verifica delle equipollenze dei titoli nell'ambito comunitario è un'altra ragione che spinge a riformare in tal senso il nostro sistema formativo. Infine gli obiettivi specifici previsti dalle nuove strutture proposte, in nessun senso si identificano con quelli di competenza delle Regioni in materia di formazione professionale, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, per i quali è preferibile non procedere alla trasformazione in scuola secondaria superiore perché dotati di strutture particolarmente specializzate o adatte ad una formazione professionale breve, è opportuno che essi siano trasferiti alle Regioni non già per costituire una rete scolastica parallela e subalterna, ma solo per potenziare le strutture della formazione professionale regionale che verranno gestite secondo i criteri propri di tale tipo di formazione. La riforma non si deve limitare infatti a trasformare in una scuola unitaria gli attuali indirizzi, ma si deve far carico di favorire più ampi spazi di diritto allo studio e di « promozione educativa » nei riguardi di tutta la fascia giovanile compresa tra i

quattordici e i diciannove anni, una parte considerevole della quale non percorre, o non percorre interamente, l'iter secondario superiore. A tal fine i punti essenziali sono i seguenti:

1) innalzamento dell'obbligo scolastico, con i connessi problemi:

a) della organizzazione del momento delle scelte scolastiche professionali;

b) della previsione delle uscite subito dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico per entrare nel lavoro;

2) definizione delle possibilità di rientro nel sistema scolastico, capitalizzando la esperienza lavorativa o di formazione professionale regionale;

3) formazione professionale di coloro che interrompono la scuola secondaria superiore prima della conclusione del corso di studi e quindi anche a questo riguardo preoccupazione di provvedere ad un immediato potenziamento delle strutture formative regionali.

Per comprendere le caratteristiche secondo le quali si presentano i suddetti punti essenziali, è opportuno esporre alcuni dati sull'andamento della scolarizzazione e degli abbandoni nella fascia di età interessata.

Un primo elemento da prendere in considerazione è il tasso di scolarità (l'ultima rilevazione è del 1973) di cui alla tabella 7. Da esso si può valutare quanto sia consistente la divaricazione tra l'andamento reale dei processi di scolarizzazione e la scolarità che si dovrebbe avere nell'ipotesi di una frequenza scolastica regolare.

Un secondo elemento collegato al primo è l'analisi degli abbandoni per interruzione degli studi, delle ripetenze e dei ritardi. Il numero di coloro che interrompono la scuola secondaria superiore senza giungere al diploma è valutabile intorno alle 200.000 unità. Il fenomeno è particolarmente rilevante al primo anno, dove abbandona il 15,5 per cento degli iscritti. I tassi di abbandono per tutto l'arco del quinquennio risultano, per il 1973, dai seguenti tassi di scolarizzazione: 73 per cento a quattordici anni, 57,8 per cento a quindici, 47,3 per cento a sedici, 38,5 per cento a diciassette, 28,4 a diciotto. Si manifesta quindi un netto calo, dovuto allo stesso tempo sia all'uscita anticipata dagli istituti professionali e dagli istituti magistrali (che

sono quadriennali), sia all'abbandono del sistema secondario superiore.

Ai fenomeni posti in rilievo dai dati sommari che si sono riportati non si può dare risposta esauriente e risolutiva con la sola elevazione dell'obbligo scolastico.

Appare tuttavia ormai maturo il momento di proporsi la elevazione di un anno di tale obbligo per le seguenti ulteriori considerazioni:

appare opportuno rendere coincidente il termine degli studi e l'attuale età minima prevista per l'accesso al lavoro (quindici anni);

è necessario mettere i giovani in condizioni da poter maturare le proprie scelte con un sufficiente grado di autonomia e di un più convalidato orientamento.

Le esigenze che si sono poste in evidenza si riflettono nelle soluzioni proposte con il presente schema di disegno di legge.

Dette soluzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

1) definizione di un quadro di comprensività che riconduce la scuola secondaria superiore ad una base formativa comune tale da assicurare la partecipazione di tutti i giovani ai processi costitutivi della cultura. Questa è la scelta più qualificante della secondaria riformata ed è conseguente ad un indirizzo avanzato e democratico di strategia scolastica che fu iniziato con la creazione della scuola media unica. Questa comprensività si articola in un'area comune di insegnamento avente uguale spazio in tutti i differenti canali;

2) previsione, accanto all'area comune, di quattro aree specifiche di insegnamenti (linguistico-letteraria; delle scienze filosofiche, storiche, umane, sociali, giuridiche ed economiche; delle scienze naturali, fisiche, matematiche e delle tecnologie; delle arti), che si articolano in canali comprendenti discipline volte ad assicurare una preparazione professionale di base ed il proseguimento degli studi a livello superiore;

3) progressiva prevalenza dopo un primo anno orientativo, delle aree specifiche di insegnamenti sull'area comune nel corso del successivo quadriennio, in coerenza con una linea propedeutica alla formazione professionale;

4) previsione di attività elettiva nei limiti del 10 per cento dell'orario settimanale complessivo destinato alle attività didattiche e ciò al fine di consentire, con

la stessa e diretta proposta degli studenti, un arricchimento del progetto educativo globale;

5) possibilità di reinserimento nel percorso scolastico dei giovani che ne siano usciti per affrontare esperienze di lavoro e di formazione professionale extra-scolastica;

6) collocazione anche a livello post-secondario, secondo modalità flessibili, della organizzazione del « ciclo corto »;

7) revisione dell'attuale organizzazione e delle procedure previste per gli esami di maturità in connessione con la ristrutturazione del corso degli studi.

Premesse tali indicazioni di carattere generale sugli aspetti fondamentali del presente disegno di legge, si passa ad illustrare i singoli articoli in esso contenuti.

L'articolo 1 definisce la finalità della scuola secondaria superiore, intesa come occasione sistematica di approfondimento della formazione umana, civile e culturale mediante lo sviluppo di capacità critiche e creative e lo svolgimento di attività pratiche, orientate all'acquisizione di una preparazione professionale di base e al proseguimento degli studi superiori. La medesima disposizione prevede un'articolazione del corso degli studi in un anno di consolidamento della preparazione di base e di orientamento ed in un quadriennio successivo. Titolo di ammissione è la licenza di scuola media.

Secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3, l'anno di orientamento comprende materie comuni, materie di indirizzo ed attività elettive; il quadriennio successivo è strutturato in base ai criteri che sono stati già indicati tra gli aspetti fondamentali della riforma.

L'articolo 4 stabilisce che è prosciolto dall'obbligo scolastico chi dimostri di aver frequentato per almeno nove anni la scuola dell'obbligo. Conseguentemente, prevede che il Governo presenterà un apposito disegno di legge inteso a determinare l'anno scolastico dal quale avrà effetto la modifica dell'obbligo scolastico.

L'articolo 5 disciplina la progressione degli studi. La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione per scrutinio ovvero per esami di idoneità. È consentito il passaggio da uno ad altro canale. È previsto l'accesso alle diverse classi, secondo criteri e modalità da stabilirsi sentito il Consiglio nazionale della

pubblica istruzione, di coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale ovvero abbiano ottenuto sul lavoro una qualifica professionale. Sia ai fini dei passaggi da un canale ad un altro, sia ai fini della ripresa degli studi è prevista la istituzione di corsi integrativi anche a base distrettuale.

L'articolo 6 opera una revisione della disciplina dell'esame di maturità. Le prove consistono in prove scritte, scrittografiche, pratiche, in numero non inferiore a tre ed in una prova orale vertente sulle materie dell'ultimo anno di corso. La commissione giudicatrice è composta dai docenti appartenenti al consiglio di classe ed è presieduta da un docente universitario o, in mancanza, da un preside o docente di ruolo di scuola secondaria superiore, nominato dal Ministro.

L'articolo 7 prevede che il diploma di maturità, oltre ad avere, nei casi previsti, valore di abilitazione all'esercizio professionale, dà diritto all'accesso a corsi di diploma o di laurea aventi piani di studio coerenti con il corso di studi secondari seguito e, previo superamento di appositi corsi integrativi, a quei corsi di diploma o di laurea che richiedono una integrazione della preparazione conseguita nell'area specifica di provenienza. Le condizioni e le corrispondenze per l'accesso agli studi superiori, nonché le modalità di attuazione dei corsi integrativi, saranno determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di sezioni per lavoratori studenti.

L'articolo 9 prevede la costituzione di una commissione presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato e composta di dieci senatori e dieci deputati, tre esperti designati dal CNR, dieci esperti designati dal Ministro, dieci esperti designati dal CNEL, sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola secondaria e artistica. La commissione è integrata di volta in volta in relazione alla materia trattata con un rappresentante dell'ordine professionale interessato e con esperti di particolari discipline. La commissione ha il compito di formulare proposte per la determinazione dei canali di ciascuna area specifica, che globalmente non potranno essere superiori a

dodici, oltre i canali dell'area delle arti. Il provvedimento di determinazione dei canali è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le discipline di insegnamento, le attività pratiche relative ad insegnamenti tecnologici, gli orari, i programmi e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La commissione prevista dal primo comma dell'articolo svolgerà una funzione consultiva fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento. Il Ministro presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma, con allegato il parere della commissione medesima.

L'articolo 10 prevede la revisione della localizzazione delle attuali istituzioni ed i criteri per quelle nuove. La disposizione è intesa ad assicurare, compatibilmente con la popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale di tutte le aree specifiche, esclusa quella delle arti, per la quale si avrà riguardo all'ambito provinciale. La procedura prevede la partecipazione a titolo consultivo dei consigli scolastici distrettuali e provinciali della regione interessata.

L'articolo 11 è inteso a graduare in un quinquennio l'introduzione del nuovo ordinamento.

L'articolo 12 detta norme per gli istituti professionali e gli istituti d'arte, prevedendo, in particolare, il trasferimento alle regioni di quegli istituti che non siano utilizzabili per la riforma.

L'articolo 13 prevede l'unificazione del ruolo dei presidi e del sistema di reclutamento.

L'articolo 14 è inteso ad assicurare la piena utilizzazione del personale direttivo e docente.

L'articolo 15 stabilisce che entro venti giorni dall'adozione del provvedimento relativo alla determinazione delle materie di insegnamento, il Governo presenterà al Parlamento un piano organico, da approvare con apposita legge, per l'aggiornamento e la qualificazione del personale direttivo e docente e per l'utilizzazione e l'ammodernamento delle dotazioni didattiche e tecnico-scientifiche.

L'articolo 16 è inteso ad assicurare la piena utilizzazione del personale non do-

cente anche mediante l'unificazione dei ruoli esistenti, nei limiti delle vigenti norme attinenti alle dotazioni organiche ed al trattamento economico dello stesso personale, e mediante la revisione delle mansioni ad esso affidate.

L'articolo 17 disciplina l'autonomia amministrativa e contabile di tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore, stabilendo, peraltro, che il trattamento economico di tutto il personale sia corrisposto con partita di spesa fissa.

L'articolo 18 trasferisce gli oneri a carico degli enti locali alle province, disciplinandone le modalità.

L'articolo 19 prevede la soppressione delle scuole medie annesse agli istituti d'arte.

L'articolo 20 costituisce istituti superiori di istruzione postsecondaria con personalità giuridica di diritto pubblico per il conseguimento di titoli di studio di livello intermedio superiore tra la maturità ed i diplomi di laurea. Al termine del corso di studi si consegue un diploma che costituisce anche titolo di abilitazione all'esercizio professionale, ove richiesto. Per la disciplina dei predetti istituti è conferita apposita delega al Governo. Per i titoli di studio conseguibili dovranno essere determinati i relativi sbocchi professionali e l'eventuale loro valore abilitante con le modifiche se del caso necessarie alle vigenti disposizioni in materia di abilitazioni professionali e di iscrizione ai relativi albi. L'anzidetta determinazione sarà effettuata riscontrando le reali necessità del mondo economico produttivo e dei servizi sociali e tenendo conto dell'esigenza di agevolare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità europea.

L'esame di Stato da sostenere al termine degli studi consisterà nella discussione di una tesi scritta, integrata, ove occorra, da una prova pratica. L'istituzione dei predetti istituti avverrà sulla base di piani triennali formulati dal Ministro della pubblica istruzione sentite le università, la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Consiglio nazionale universitario e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I piani di studio, che dovranno comprendere anche attività pratiche presso aziende ed amministrazioni pubbliche o private, con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni, saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e in prima attuazione, la commissione di cui all'articolo 9. La durata dei corsi non dovrà in ogni caso essere superiore a due anni.

L'articolo 21 prevede l'adeguamento nella denominazione e nelle strutture, delle direzioni generali e degli altri servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Gli articoli 22 e 23 contengono, rispettivamente, una norma di abrogazione delle precedenti norme incompatibili e la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 24 prevede che agli oneri derivanti dalla graduale attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore si provvederà con una quota degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinare annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

TABELLA 1.

SCOLARITÀ OBBLIGATORIA E LIVELLI DI ORIENTAMENTO

PAESI	SCOLARITÀ OBBLIGATORIA		ETÀ DI ENTRATA	
	Durata in anni	Età di fine degli studi	1° ciclo secondaria differenziata	2° ciclo secondaria
Australia	9-10	15-16	—	15
Austria	9	15	10	14
Belgio	8	14	12	15
Canada	9-10	15-16	—	15
Danimarca	9	15-16	14	16
Finlandia	9	16	—	16
Francia	10	16	11	15
Germania	9	15	10	16
Grecia	6	12	12	15
Irlanda	9	15	12	15
Italia	8	14	—	14
Giappone	9	15	—	15
Paesi Bassi	9	15	12	—
Norvegia	9	16	—	16
Portogallo	8	14	11-12	13
Spagna	8	14	10	14
Svezia	9	16	—	16
Svizzera	8-9	14-16	12-14	15
Turchia	5	12	11	14
Gran Bretagna	11	16	11-16	15-16
Stati Uniti	10	16	—	15
Jugoslavia	8	15	—	15

FONTE: *Annuario statistico dell'educazione* - OCDE 1974; *Classificazione dei sistemi di insegnamento* - OCDE 1972.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 2.

DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI PER TIPO DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (1971/72 - 1975/76)

TIPO DI SCUOLA	1971/72		1973/74		1974/75		1975/76	
	M F	F	M F	F	M F	F	M F	F
	VALORI ASSOLUTI.							
Istituti professionali . . .	275.458	117.647	311.878	137.110	325.241	143.714	342.368	154.861
Istituti tecnici in complesso	720.326	183.043	799.711	227.554	847.717	252.195	925.234	288.967
Istituti tecnici industriali	275.953	7.711	295.138	9.322	302.861	10.322	312.388	11.248
Istituti tecnici commerciali	254.216	134.666	302.030	167.952	334.910	186.707	389.958	217.608
Istituti tecnici per geometri	121.523	3.998	122.184	5.076	122.709	5.724	126.865	6.522
Scuole e istituti magistrali	207.531	186.040	195.184	177.824	195.817	178.934	196.496	181.390
Licei scientifici	280.693	106.785	338.466	140.395	353.533	150.002	369.964	159.389
Licei ginnasi	203.950	107.522	198.056	107.088	193.605	105.603	190.091	104.531
Istituti d'arte e licei artistici	44.220	26.423	51.420	30.674	51.674	31.081	53.607	32.433
Totale	1.732.178	727.460	1.894.715	820.645	1.967.589	861.529	2.077.760	921.571

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: TABELLA 2.

TIPO DI SCUOLA	1971/72		1973/74		1974/75		1975/76	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
Istituti professionali . . .	15,9	16,2	16,5	16,7	16,5	16,7	16,5	16,8
Istituti tecnici in complesso	41,6	25,2	42,2	27,7	43,1	29,3	44,5	31,4
Istituti tecnici industriali	15,9	1,1	15,6	1,1	15,4	1,2	15,0	1,2
Istituti tecnici commerciali	14,7	18,5	15,9	20,5	17,0	21,6	18,8	23,6
Istituti tecnici per geometri	7,0	0,5	6,5	0,6	6,2	0,7	6,1	0,7
Scuole e istituti magistrali	12,0	25,6	10,3	21,7	10,0	20,7	9,5	19,7
Licei scientifici	16,2	14,7	17,9	17,1	18,0	17,4	17,8	17,3
Licei ginnasi	11,8	14,8	10,4	13,1	9,8	12,3	9,1	11,3
Istituti d'arte e licei artistici	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,6	2,6	3,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

VALORI PERCENTUALI.

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 3.

INCREMENTO NEL QUINQUENNIO (1971/72 - 1975/76) DEGLI ISCRITTI IN COMPLESSO NELLE SCUOLE SECONDARIE
PER TIPO, RIPARTIZIONE E SESSO

TIPO DI SCUOLA	NORD		CENTRO		SUD		ITALIA	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
	Istituti professionali . . .	27,1	31,9	29,5	34,2	18,1	29,3	24,3
Istituti tecnici in complesso	30,2	63,6	25,6	46,8	27,8	58,3	28,4	57,9
Istituti tecnici industriali	14,3	51,2	8,9	36,4	14,3	41,3	13,2	45,9
Istituti tecnici commerciali	53,0	60,7	53,0	53,5	54,1	68,7	53,4	61,6
Istituti tecnici geometri	5,3	66,4	1,8	64,9	4,8	53,5	4,4	63,1
Scuole e istituti magistrali	0,2	2,7	4,7	2,5	9,1	6,2	5,3	2,5
Licei scientifici	38,4	61,1	34,1	49,3	24,4	38,9	31,8	49,3
Licei ginnasi	5,9	2,5	5,0	2,3	8,4	3,2	6,8	2,8
Istituti d'arte e licei artistici	28,6	29,1	35,1	40,2	8,3	8,8	21,2	22,7
Totale	24,4	34,3	21,0	26,6	14,6	19,2	20,0	26,7

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 4.

INCREMENTO NEL QUINQUENNIO (1971/72 - 1975/76) DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA
PER TIPO, RIPARTIZIONE TERRITORIALE E SESSO

TIPO DI SCUOLA	NORD		CENTRO		SUD		ITALIA		
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
	Istituti professionali . . .	15,6	22,9	26,3	32,6	—	4,5	7,5	10,2
Istituti tecnici in com- plesso	29,8	54,3	27,9	44,5		35,9	71,2	31,4	57,3
Istituti tecnici industriali	0,8	26,0	—	30,7		3,6	39,0	0,9	30,0
Istituti tecnici commer- ciali	58,0	66,5	66,5	59,8		74,5	81,8	65,4	64,9
Istituti tecnici geometri	19,2	73,6	19,3	100,0		27,5	82,4	22,3	79,2
Scuole e istituti magi- strali	15,6	19,5	10,2	11,2	—	4,7	—	4,7	7,7
Licei scientifici	20,7	37,1	14,8	22,3		10,8	21,5	15,4	27,4
Licei ginnasi	—	9,0	—	2,7	—	9,4	—	7,2	—
Istituti d'arte e licei ar- tistici	16,4	19,5	19,8	29,7	—	3,7	—	8,3	11,9
Totale	20,9	30,1	20,8	25,9		11,5	17,1	17,3	24,2

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 4-bis.

DIPLOMATI NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (1972-1975) PER TIPO DI SCUOLA: VALORI ASSOLUTI, VALORI PERCENTUALI E INCREMENTI

TIPO DI DIPLOMA	VALORI ASSOLUTI				COMPOSIZIONE %				INCREMENTI		
	1972	1973	1974	1975	1972	1973	1974	1975	Tra il 1972 e il 1973	Tra il 1973 e il 1974	Tra il 1974 e il 1975
Maturità profes- sionale	8.631	11.333	14.673	17.874	3,5	4,4	5,4	6,3	31,3	29,5	21,8
Maturità tecnica . .	110.575	118.984	122.133	131.386	45,3	46,7	45,4	46,2	7,6	2,6	7,6
Maturità industriale .	34.529	40.526	40.531	43.203	14,1	15,9	15,1	15,2	17,4	—	6,6
Maturità commercia- le	42.889	42.364	44.341	49.456	17,6	16,6	16,5	17,4	—	4,7	11,7
Maturità geometri .	21.964	24.097	24.692	24.660	9,0	9,4	9,2	8,7	9,7	2,5	—
Abilitazione magistra- le	47.279	42.999	44.087	42.667	19,4	16,8	16,4	15,0	—	2,5	3,2
Maturità scientifica .	39.184	44.199	49.443	54.593	16,1	15,4	18,4	19,2	12,8	11,9	10,4
Maturità classica . .	38.287	37.525	38.729	37.712	15,7	14,7	14,4	13,3	—	3,2	2,6
Totale	243.956	255.040	268.065	284.232	100,0	100,0	100,0	100,0	4,5	5,5	5,6

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT.

TABELLA 5.

TASSI DI PASSAGGIO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE-UNIVERSITA

ANNI	Diplomati (anno precedente)	Immatricolati	Tassi di passaggio
1967-68	166.393	127.265	76,5
1968-69	183.623	142.653	77,7
1969-70	200.659	175.249	87,3
1970-71	218.182	194.280	89,0
1971-72	225.972	214.417	94,9
1972-73	243.956	213.226	87,4
1973-74	256.040	213.619	83,0
1974-75	269.065	226.928	84,3
1975-76	284.223	237.421	79,6

Fonte: dati ISTAT.

TABELLA 6.

INSEDIAMENTI PER INDIRIZZI DI STUDI

INDUSTRIALI					
Arti fotografiche	1	Arti grafiche	1	Chimica conciaria	4
Chimica industriale	84	Chimica nucleare	1	Confezione industriale	2
Costruzioni aeronautiche	9	Cronometria	1	Disegno di tessuti	1
Edilizia	14	Elettronica industriale	67	Elettrotecnica	210
Energia nucleare	7	Fisica industriale	6	Industria cartaria	1
Industria cerealicola	—	Industria mineraria	4	Industria metalmeccanica	36
Industria navalmeccanica	1	Industria ottica	1	Industria tessile	10
Industria tintoria	8	Informatica	20	Maglieria	3
Materie plastiche	2	Meccanica	202	Meccanica di precisione	3
Metallurgia	5	Tecnologie alimentari	4	Telecomunicazioni	40
Termotecnica	7				
COMMERCIALI — GEOMETRI					
Ragionieri periti commerciali indirizzo amministrativo e commerciale)	548	Periti aziendali e corrispondenti esteri	31	Amministrazione industriale	1
		Ragionieri programmatori	25	Commercio con l'estero	13
				Geometri	265
FEMMINILI					
Indirizzo generale	46	Econome dietiste	17		
Dirigenti di comunità	10	Perite aziendali e corrispondenti lingue estere	4		
AGRARI		AERONAUTICI			
Indirizzo generale	65	Assistenza alla navigazione aerea	3		
Viticultura ed enologia	7	Navigazione aerea	3		
NAUTICI					
Capitani	35	Costruttori	4	Macchinisti	35

TABELLA 7.

STIMA DEL TASSO DI SCOLARITÀ PER ANNO DI ETÀ E SESSO (1972-73)

CLASSI DI ETÀ	TASSI DI SCOLARITÀ		
	M	F	M F
11	98,4	96,8	97,6
12	93,0	88,9	91,0
13	92,0	84,8	88,5
14	79,7	66,1	73,0
15	63,2	52,2	57,8
16	50,9	42,6	47,3
17	42,9	34,0	38,5
18	34,7	22,0	28,4

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

La scuola secondaria superiore si propone di offrire ai giovani occasioni e strumenti di approfondimento della formazione umana, civile e culturale mediante lo sviluppo di capacità critiche e creative e lo svolgimento di attività pratiche, orientate tutte alla acquisizione di una preparazione professionale di base e al proseguimento degli studi superiori.

Essa si articola in un anno di consolidamento della preparazione di base e dell'orientamento ed in un quadriennio successivo.

La scuola secondaria superiore è aperta a quanti hanno conseguito la licenza dalla scuola media.

ART. 2.

(Articolazione degli studi).

L'anno di orientamento comprende materie comuni, materie opzionali ed attività elettive. È compresa nelle materie comuni la tecnologia e la pratica nel lavoro manuale.

Nel corso del quadriennio successivo gli studi si articolano in area comune, aree specifiche ed attività elettive.

L'area comune, oltre agli aspetti generali dell'educazione, comprende insegnamenti relativi ai seguenti ambiti:

- linguistico-letterario-artistico;
- logico-matematico;
- storico-sociale-filosofico;
- scientifico;
- tecnologico.

Sono previste quattro aree specifiche:

- linguistico-letteraria;
- delle scienze filosofiche-storiche-umane-sociali-giuridiche-economiche;
- delle scienze naturali-fisiche-matematiche e delle tecnologie;
- delle arti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ciascuna area specifica si articola in canali comprendenti discipline volte ad assicurare una preparazione professionale di base ed il proseguimento degli studi a livello superiore.

I canali sono determinati ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 3.

(Attività elettive).

Nella scuola secondaria superiore, oltre agli insegnamenti curricolari, si svolgono, in ore aggiuntive, attività educative di libera scelta che possono essere proposte anche dagli studenti nell'ambito del programma deliberato dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Le ore da destinare alle attività elettive non possono superare il 10 per cento dell'orario settimanale complessivo.

ART. 4.

(Obbligo scolastico).

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 è in ogni caso prosciolto chi al compimento del 15° anno d'età dimostri di avere frequentato per almeno nove anni la scuola.

Il Governo presenterà un apposito disegno di legge inteso a determinare l'anno scolastico a partire dal quale avrà effetto il disposto di cui al precedente primo comma.

ART. 5.

(Progressione negli studi).

La promozione da una classe a quella successiva si consegue in unica sessione per scrutinio ovvero per esami di idoneità.

È consentito il passaggio da uno ad altro canale.

Coloro che abbiano frequentato corsi di formazione professionale ovvero abbiano ottenuto sul lavoro il riconoscimento di una qualifica professionale, possono accedere alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

In applicazione del comma precedente, per rendere effettivo il diritto alla ripresa degli studi e per consentire agli studenti il passaggio da un canale all'altro, il Ministro della pubblica istruzione autorizza l'istituzione di appositi corsi integrativi, eventualmente su base distrettuale, nelle scuole secondarie superiori.

ART. 6.

(Esame di maturità).

A conclusione del corso di studi della scuola secondaria superiore si sostiene un esame di Stato che si svolge in unica sessione.

L'ammissione è deliberata motivatamente dal Consiglio di classe a maggioranza di due terzi.

A coloro che superano l'esame di Stato di cui al precedente primo comma viene rilasciato il diploma di maturità con l'indicazione del canale seguito e del voto complessivo riportato.

L'esame di Stato per il conseguimento del diploma di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

Le prove di esame consistono in prove scritte, scritto-grafiche, pratiche, in numero non inferiore a tre, ed in una prova orale vertente sulle materie dell'ultimo anno di corso. Esse sono stabilite con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 9.

I temi relativi alle prove scritte, scritto-grafiche e pratiche sono determinati dal Ministero della pubblica istruzione.

La commissione giudicatrice è composta dai docenti appartenenti al consiglio di classe ed è presieduta da un docente universitario o, in mancanza, da un preside o da un docente di ruolo di scuola secondaria superiore, diversa da quella in cui ha luogo l'esame, nominato dal ministro.

In ciascun istituto il presidente non può presiedere più di tre commissioni.

A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame e dal *curriculum* degli studi.

Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso in

sessantesimi dai componenti della commissione, ciascuno dei quali può assegnare un voto complessivo tra un minimo di sei ed un massimo di dieci. Nel caso in cui i componenti la commissione siano in numero diverso da sei, il voto complessivo sarà rapportato in sessantesimi.

La maturità è dichiarata a maggioranza di due terzi.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, nei limiti in cui siano compatibili, le disposizioni precedenti in materia di esami di maturità.

ART. 7.

(Diploma di maturità).

Il diploma di maturità, oltre ad avere valore, nei casi previsti, di abilitazione all'esercizio professionale, dà diretto accesso a corsi di diploma o di laurea aventi piani di studio coerenti con il corso di studi secondari seguito e, con il superamento di appositi corsi integrativi, a quei corsi di diploma o di laurea i cui piani di studio richiedono una necessaria integrazione della preparazione conseguita nell'area specifica di provenienza della scuola secondaria superiore.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno determinate, tenendo conto della prevalenza degli insegnamenti nelle singole aree specifiche in relazione alla caratterizzazione degli studi di ordine superiore, le condizioni e le corrispondenze per l'accesso agli studi predetti anche per i titoli conseguiti secondo l'ordinamento vigente, nonché le modalità per l'organizzazione, l'attuazione e l'accertamento finale dei corsi integrativi che si svolgeranno a cura delle università o degli istituti di cui al successivo articolo 20.

ART. 8.

(Sezioni per studenti lavoratori).

Presso le scuole di istruzione secondaria superiore possono essere istituite sezioni per lavoratori studenti.

I relativi calendari scolastici ed orari sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

TITOLO II
ATTUAZIONE
DEL NUOVO ORDINAMENTO

ART. 9.

(Determinazione dei canali).

È costituita una commissione con il compito di formulare proposte per la determinazione dei canali di ciascuna area specifica, che non potranno essere complessivamente superiori a dodici, oltre i canali dell'area delle arti.

La commissione è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato ed è composta:

a) di 10 senatori e di 10 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi;

b) di tre esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) di 10 esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, di cui 5 su terne presentate dal Consiglio nazionale per la pubblica istruzione;

d) di 10 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) di 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola secondaria ed artistica.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, la commissione è integrata, di volta in volta, in relazione alla materia trattata, con un rappresentante dell'ordine professionale interessato e con esperti di particolari discipline, i quali ultimi non hanno diritto di voto.

La commissione, integrata ai sensi del precedente comma, proporrà altresì per quali canali il diploma di maturità che si consegue ha valore di abilitazione all'esercizio professionale, salvo le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio stesso previste dalle disposizioni in materia di abilitazioni professionali e di iscrizione ai relativi albi.

Il provvedimento di determinazione dei canali è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le discipline di insegnamento, le attività pratiche relative all'ambito tecnologico dell'area comune ed a particolari canali delle aree specifiche, gli orari, i programmi e le prove d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nella determinazione delle discipline di insegnamento e degli orari del corso di studi per ciascun canale, sarà assicurato, nella progressione annuale degli studi, l'ampliamento delle discipline delle aree specifiche rispetto a quelle dell'area comune in modo che, a partire dal penultimo corso, le discipline delle aree specifiche siano prevalenti rispetto a quelle dell'area comune. Per lo svolgimento delle attività pratiche si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 20, ultimo comma.

Il numero delle ore di insegnamento settimanali delle discipline dell'area comune è uguale per tutti i canali.

Le ore settimanali complessive di insegnamento delle discipline specifiche di ciascun canale sono determinate di norma in misura uguale.

I programmi dovranno tenere conto dell'esigenza di favorire, dopo il triennio della scuola media, in modo coerente ed armonico, il processo formativo degli studenti ed il loro orientamento verso le scelte successive.

Sulla base delle discipline di insegnamento, delle attività pratiche, degli orari e dei programmi, determinati ai sensi del precedente sesto comma, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno determinati i criteri di costituzione delle cattedre.

Nella prima applicazione della presente legge i lavori della commissione di cui al precedente primo comma devono essere ultimati entro dieci mesi dall'insediamento; il provvedimento di determinazione dei canali è adottato entro i successivi due mesi. Nei successivi dodici mesi è adottato il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente sesto comma.

Fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento, il Ministro della pubblica

istruzione sottopone, per il parere, i provvedimenti di cui al precedente sesto comma e agli articoli 5, 7 e 8 della presente legge anche alla commissione di cui al precedente primo comma.

Il Ministro presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma, con allegato il parere della commissione medesima.

Al termine della completa attuazione del nuovo ordinamento la commissione predetta cessa di funzionare.

Eventuali successive variazioni nella determinazione dei canali sono adottate con le modalità di cui al precedente quinto comma.

ART. 10.

*(Revisione delle localizzazioni
e nuove istituzioni).*

Entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di cui al quinto comma del precedente articolo 9 il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle indicazioni dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, sentita la Regione interessata, determina, previe eventuali fusioni, le aree specifiche per ciascun istituto già funzionante, in modo da assicurare, compatibilmente con la popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale di tutte le aree specifiche esclusa quella delle arti.

Per la dislocazione dell'area specifica delle arti si avrà riguardo, di regola, all'ambito provinciale.

L'istituzione di nuove unità scolastiche disposta dal Ministro della pubblica istruzione successivamente al primo anno di funzionamento della nuova scuola secondaria superiore, deve essere diretta a completare, ove occorra, il numero delle aree specifiche funzionanti nell'ambito distrettuale e a costituire, di regola, scuole con popolazione non inferiore a cinquecento alunni in cui sia presente almeno un canale per ciascuna area specifica, esclusa quella delle arti.

Laddove sia possibile organizzare scuole con pluralità di canali, le classi per l'insegnamento delle materie comuni saranno di norma composte con studenti frequentanti i vari canali.

ART. 11.

(Ambito di applicazione del nuovo ordinamento).

La scuola secondaria superiore disciplinata dalla presente legge sostituisce tutti i diversi istituti e scuole di istruzione secondaria successivi alla scuola media previsti dal precedente ordinamento. Le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore assumono il nome di licei.

Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente in cinque anni a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione del provvedimento del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente articolo 9 e, ove intercorra un periodo inferiore ai tre mesi tra la data di tale provvedimento e l'inizio dell'anno scolastico, a partire dal successivo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la commissione di cui al precedente articolo 9, procede all'adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento per adeguarli ai nuovi.

ART. 12.

(Norme particolari per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte).

Dal termine del secondo anno scolastico di attuazione del nuovo ordinamento sono gradualmente soppressi i corsi sperimentali di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dalle classi iniziali.

A favore degli alunni delle classi normali di istituto professionale, le quali continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento, sono organizzati, secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, corsi di preparazione agli esami integrativi per l'ammissione a classi di altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado, successive a quella terminale del corso frequentato.

Gli istituti professionali e gli istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessari per la riforma delle scuole secondarie superiori, sono trasferiti alla Regione nel

cui territorio sono ubicati, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la Regione e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Nel caso che la Regione deliberi di svolgere nei predetti preesistenti istituti professionali ed istituti d'arte attività di formazione professionale ed artigiana, può avvalersi, previo assenso degli interessati, del personale direttivo, docente e non docente statale fino a quando non avrà diversamente provveduto e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione determina, per ciascun istituto, il contingente del personale statale utilizzabile da parte della Regione, a cui carico rimangono gli oneri diretti e riflessi del trattamento economico.

ART. 13.

(Personale direttivo).

I presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo.

Ai posti di preside della scuola secondaria superiore si accede mediante un concorso unico per titoli ed esame, cui possono partecipare i docenti di detta scuola forniti di laurea, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni.

Per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto compatibili con il nuovo carattere unitario del concorso.

ART. 14.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente).

Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento sarà assicurata la piena utilizzazione del personale direttivo e docente già in servizio.

Si applica il disposto dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per l'insegnamento nei corsi integrativi previsti dai precedenti articoli 5 e 12 sono

utilizzati, ove possibile, i docenti della scuola presso cui i corsi sono effettuati. Detto insegnamento è valido ai fini dell'eventuale completamento dell'orario d'obbligo.

ART. 15.

(Piano di aggiornamento e qualificazione del personale direttivo e docente e di utilizzazione delle dotazioni didattiche e tecnico-scientifiche).

Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al sesto comma del precedente articolo 9, il Governo presenterà al Parlamento un piano organico, da approvarsi con apposita legge, riguardante:

l'aggiornamento e qualificazione del personale direttivo e docente intesi a promuovere l'adeguamento della formazione professionale del personale medesimo alle esigenze poste dalla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore;

l'utilizzazione ed ammodernamento delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche, compresi i sussidi audiovisivi e le dotazioni librerie della scuola secondaria superiore, in modo da assicurare una loro ripartizione razionale tra le scuole e una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari canali in cui si articola il corso di studi.

Il piano prevederà la istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado da organizzare, di regola, nelle istituzioni scolastiche dei capoluoghi di distretto, con l'assistenza tecnica degli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione.

ART. 16.

(Utilizzazione del personale non docente).

Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento sarà assicurata la piena utilizzazione del personale non docente già in servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il

Ministro del tesoro, si provvederà, nell'ambito delle carriere previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, fermo restando il trattamento economico stabilito per ciascuna di esse ed entro il numero massimo di posti di organico risultante, per ogni carriera, dai criteri di cui al medesimo decreto legislativo, alla soppressione ed unificazione dei ruoli preesistenti, nonché alla conseguente revisione delle qualifiche e delle tabelle organiche. Saranno altresì previste le modalità per l'inquadramento del personale in servizio.

All'aggiornamento del personale non docente si provvederà ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

ART. 17.

(Autonomia amministrativa).

Gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno autonomia amministrativa e contabile e provvedono direttamente ai servizi ed alle forniture necessarie al loro funzionamento amministrativo e didattico salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, nonché alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati al loro funzionamento, che non siano di proprietà degli enti locali.

Per l'esercizio dell'autonomia amministrativa, di cui al precedente comma, i predetti istituti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonché alla compilazione di appositi inventari dei beni patrimoniali di cui hanno la gestione diretta.

A partire dall'anno scolastico in cui si avvierà il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, il trattamento economico del personale direttivo, docente e non docente in servizio presso le istituzioni, già aventi personalità giuridica, è corrisposto con partita di spesa fissa.

Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai Consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi statuite.

ART. 18.

(Oneri a carico degli enti locali).

Gli oneri a carico degli enti locali territoriali, in relazione agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono trasferiti a carico delle province.

Sono consolidati, a favore delle stesse, i relativi stanziamenti quali risultano iscritti nei bilanci dei comuni nell'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I rapporti patrimoniali tra comune e provincia vengono regolati con apposita convenzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a partire dall'anno scolastico in cui funzioneranno le prime classi della scuola secondaria superiore secondo il nuovo ordinamento.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 19.

(Soppressione delle scuole medie annesse agli istituti d'arte).

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge le scuole medie annesse agli istituti d'arte sono gradualmente soppresse, a partire dalla prima classe.

ART. 20.

(Istituti superiori di istruzione post-secondaria).

Sono costituiti istituti superiori di istruzione post-secondaria con personalità giuridica per il conseguimento di titoli di studio di livello intermedio tra la maturità conseguibile al termine della scuola secondaria ed i diplomi di laurea, allo scopo di fornire ai giovani una preparazione tecnico-professionale riferita a specifici profili professionali da definirsi e in relazione alle esigenze economico-produttive e dei servizi sociali. Gli istituti si articolano internamente in corsi di diploma.

Al termine del corso di studi si consegue un diploma che costituisce anche titolo di abilitazione all'esercizio professionale, ove richiesto.

Per la disciplina dei predetti istituti il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'adozione del provvedimento di cui al quinto comma del precedente articolo 9, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri interessati e sentita la commissione prevista dallo stesso articolo 9, decreti aventi valore di legge ordinaria con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previsti, quali organi di governo:

- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei docenti;
- il consiglio di corso di diploma;
- il direttore.

Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; il collegio dei docenti sovrintende al coordinamento e all'organizzazione didattica dei corsi di diploma e formula proposte al consiglio di amministrazione per tutto quanto attiene al miglior funzionamento dei corsi stessi; il consiglio di corso di diploma sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche e pratiche e coordina gli insegnamenti e le attività pratiche in relazione ai piani di studio del rispettivo corso di diploma; il direttore ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, il collegio dei docenti e i consigli di corso di diploma, cura i rapporti con altri enti, istituzioni ed organismi interessati al funzionamento e alle attività dell'istituto secondo le direttive generali del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

- 4 rappresentanti eletti dal personale docente;
- 2 rappresentanti designati dalla regione nel cui ambito ha sede l'istituto;
- 1 rappresentante designato dalla competente Camera di commercio, industria e agricoltura;
- 1 rappresentante eletto dal personale non docente;
- 1 rappresentante eletto dagli studenti;
- 1 esperto scelto dal Ministro della pubblica istruzione su una terna presentata dal

Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

1 esperto designato dall'università dalle università che hanno sede nella regione in cui si istituisce l'istituto.

Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, tra la componente dei docenti, il direttore.

Il consiglio di corso di diploma è composto dai docenti del corso e da tre rappresentanti eletti dagli studenti del corso;

b) dovranno essere determinati i titoli di studio conseguibili al termine dei corsi dei predetti istituti, i relativi sbocchi professionali, il valore abilitante degli stessi apportandosi le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni in materia di abilitazioni professionali e di iscrizione ai relativi albi.

L'anzidetta determinazione sarà effettuata riscontrando le reali necessità del mondo economico produttivo e dei servizi sociali, tenendo altresì conto dell'esigenza di agevolare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dei paesi della Comunità europea;

c) dovranno essere determinate le modalità per la verifica periodica del livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline comprese nei piani di studio, nonché dell'esame di Stato da sostenere al termine degli studi che consisterà nella discussione di una tesi scritta integrata, ove occorra, da una prova pratica. Saranno altresì stabiliti i limiti e le condizioni per la ripetizione delle prove di verifica e dell'esame finale;

d) saranno determinate, in relazione alle esigenze didattiche e di funzionamento dei predetti istituti, le modalità di utilizzazione del personale docente, tecnico e non docente delle scuole secondarie superiori e delle università.

Per gli insegnamenti di particolare specializzazione e le attività di carattere pratico dei corsi potrà farsi ricorso ad esperti mediante appositi contratti a termine che non danno luogo a rapporti di pubblico impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

e) saranno determinate le modalità di istituzione dei predetti istituti — che avverrà mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro — sulla base di piani triennali formulati dal Ministro della pubblica istruzione sentite le università e le regioni inte-

ressate, nonché il Consiglio nazionale universitario e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il piano dovrà indicare anche le strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche delle scuole secondarie superiori e delle università da utilizzare per il funzionamento degli istituti stessi;

f) saranno dettate norme per la determinazione delle tasse di iscrizione e di frequenza e dei contributi a carico degli studenti da versare direttamente all'istituto, nonché per l'attuazione del diritto allo studio in analogia a quanto previsto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale universitario e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed in prima attuazione la Commissione di cui al precedente articolo 9, saranno stabiliti i piani di studio dei corsi degli istituti superiori di istruzione *post-secondaria* che dovranno comprendere anche lo svolgimento di attività pratiche presso aziende ed amministrazioni pubbliche o private, con le quali possono essere stipulate apposite convenzioni, la durata degli stessi che non dovrà, in ogni caso, essere superiore a due anni e le condizioni per l'ammissione ai corsi di laurea per il conseguimento di titoli accademici di ordine superiore.

ART. 21.

(Amministrazione centrale della pubblica istruzione).

Fermo restando il numero delle direzioni generali, degli ispettorati e dei servizi previsti dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni, nonché le attuali dotazioni organiche ivi compreso il numero dei posti di funzione e di qualifica di cui al quadro A della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, gli anzidetti uffici saranno adeguati nella denominazione e nella struttura al nuovo ordinamento degli studi previsto dalla presente legge e alle esigenze della loro interconnessione funzionale.

ART. 22.

(*Norma di abrogazione*).

Con l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono abrogate le norme con esse comunque incompatibili.

ART. 23.

(*Entrata in vigore*).

Salvo diversa decorrenza prevista da particolari disposizioni dei precedenti articoli, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 24.

(*Finanziamento*).

Agli oneri derivanti dalla graduale attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore si provvederà con una quota degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinare annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.